



ORIGINALE

2358-2010

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Elezione di
domicilio -
mutamento -
effetti

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12308/2005

- Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
- Dott. GIOVANNI FEDERICO - Consigliere -
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIANCARLO URBAN - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Cron. 2358

Rep. 816

Ud. 18/12/2009

PU

**contributo
unificato**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12308-2005 proposto da:

VITI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato PATTI SALVATORE LUCIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio FRANCESCA VOLKHART in PRATO 27/4/2005, rep. n. 14121;

- **ricorrente** -

2009

contro

2155

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 00409030582 in persona del Commissario Liquidatore Avv. GREGORIO

IANNOTTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI
GUIDO, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

BELLACINI FABIO, GORI MANDINA, NUOVA TIRRENA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI & RIASSICURAZIONI
CAPITALIZZAZIONE SPA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 956/2004 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, II SEZIONE CIVILE, emessa il
6/4/2004, depositata il 14/06/2004, R.G.N.
1443/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito l'Avvocato SALVATORE LUCIO PATTI;

udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIETRO ABBRITTI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il tribunale di Prato, decidendo con sentenza n. 1602/01 sulla domanda risarcitoria proposta nel 1991 da Massimo Viti nei confronti di Fabio Bellacino, di Mandina Gori e della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a, (nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria ed assicuratrice dell'autovettura che aveva provocato la collisione in seguito alla quale egli aveva riportato gravi lesioni personali), condannò i primi due convenuti al pagamento della somma di L. 174.650.000, oltre accessori.

Sul rilievo che la società assicuratrice non avesse perso la propria capacità processuale a seguito del decreto (n.19568 del 31.5.1993) che ne aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa, il tribunale ritenne preliminarmente infondata l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dalla stessa Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., secondo la quale il giudizio si era invece estinto per non era stato riassunto entro i sei mesi dall'interruzione dichiarata all'udienza del 27.9.1993, dovendo ritenersi erronea l'ordinanza del 3.4.1995 con la quale il provvedimento dichiarativo dell'interruzione era stato immotivatamente revocato su istanza dell'attore.

2.- La decisione è stata caducata dalla corte d'appello di Firenze che, con sentenza n. 956 del 2004 pronunciata

nella contumacia del Viti, in accoglimento degli assunti della società di assicurazione ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso gli atti allo stesso tribunale di Prato, condannando il Viti alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza del tribunale.

3.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Massimo Viti, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controrisorso la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, che ha depositato anche memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente assume - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 101, 170, 330, 350 c.p.c. e 82, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - che il giudizio di appello sia nullo per essere stato l'atto di appello notificato presso il domicilio originariamente eletto (la cancelleria del giudice di primo grado, come da procura a margine dell'atto di citazione), anziché presso quello successivamente scelto (lo studio dell'avv. Dante Galletti, in Prato, via del Serraglio n. 50) dai difensori dell'attore, con variazione dell'elezione di domicilio effettuata in cancelleria nelle more dell'assegnazione della causa alla sezione stralcio del tribunale di Prato.

Sostiene che presso il nuovo domicilio eletto era stata appunto comunicata l'ordinanza del 25.5.1999 volta alla comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione e che la variazione risultava con piena evidenza dall'annotazione apposta dal cancelliere sul frontespizio del fascicolo d'ufficio del primo grado. Risultava dunque incomprensibile l'errore compiuto dal giudice di primo grado, che nel frontespizio della sentenza aveva indicato "Viti Massimo, residente in Prato e quivi elettivamente domiciliato presso la cancelleria del tribunale". L'errore non valeva comunque a giustificare né quello compiuto dall'appellante, che avrebbe dovuto diligentemente accertare il luogo nel quale l'impugnazione andava notificata, né quello del consigliere istruttore del giudizio di appello, che aveva dichiarato la contumacia dell'appellato benché la notificazione dell'atto di impugnazione dovesse considerarsi inesistente.

2.- Il ricorso è infondato sulla base del principio enunciato da Cass., 21 dicembre 1984, n. 6664.

Va dunque affermato che **"qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui è assegnato il proprio procuratore, e questi provveda ad eleggere il proprio domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione**

presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l'atto d'impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un'iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento (condizione di per se sufficiente nel diverso caso del procuratore assegnato al circondario presso il quale si svolge il giudizio), e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, menzionata nel verbale d'udienza, o con la notificazione di apposito atto. Entrambi questi requisiti, pertanto, difettano quando del nuovo indirizzo del procuratore risulti soltanto traccia in un biglietto di cancelleria, con il quale sia stata effettuata una delle comunicazioni contemplate dall'art. 136 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in siffatta situazione, la notifica della impugnazione viene legittimamente eseguita presso il domicilio originariamente eletto (nella specie coincidente con la cancelleria del giudice "a quo")".

Il ricorrente non afferma (e dagli atti non risulta) che l'iniziativa del procuratore dell'attore in primo grado nel senso della variazione del domicilio eletto sia stata portata a conoscenza della controparte con una delle modalità sopra indicate. Va conseguentemente concluso che la notificazione dell'atto di appello fu legittimamente effettuata dalla convenuta società soccombente nel domicilio

originariamente eletto dall'attore presso la cancelleria del tribunale di Prato; e va correlativamente esclusa qualsiasi violazione del principio del contraddittorio da parte della corte d'appello, che correttamente dichiarò la contumacia del convenuto in appello.

3.- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 4.700, di cui 4.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Roma, 18 dicembre 2009.

L'estensore



Il presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 2 FEB 2010

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

